



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



U-MC/25

Circ. CNI n. 305/XX Sess./2025

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

E p.c.

Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte
degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Obblighi in capo agli Ordini professionali – **conto annuale** delle spese sostenute per il personale – **avvenuta pubblicazione della circolare contenente le istruzioni per assolvere all’obbligo di rendicontazione del conto annuale del personale** – circolare Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 19/06/2025 n.18 – **scadenza della rilevazione fissata per il giorno 15 luglio 2025** - trasmissione

Con la presente – facendo seguito alle **circolari CNI 1/09/2023 n.84 e 11/07/2024 n.193¹** – si comunica che è stata pubblicata, da parte del **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** del Ministero dell’Economia e delle Finanze la **circolare 19/06/2025 n.18**, avente per oggetto: **“Il Conto annuale 2024 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165”** (in allegato).

Si tratta delle istruzioni relative alle modalità operative per la compilazione e l’invio del conto annuale da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, attese anche dal sistema degli Ordini professionali, per effetto delle modifiche recate al testo dell’**art.2, comma 2-bis, del decreto-legge 31/08/2013 n.101**, dall’**art.20, comma 3-quinquies del decreto-legge 22/04/2023 n.44** (“*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”), come convertito dalla legge 21 giugno 2023 n.74².

¹ Entrambe rinvenibili sul sito Internet istituzionale.

² V., *amplius*, sul punto, la **circolare CNI 12/07/2023 n.68**, pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

Il testo vigente dell'**art.2, comma 2-bis, del decreto-legge 31/08/2013 n.101**, come convertito dalla legge 30/10/2013 n.125 e da ultimo modificato dal decreto-legge n.44/2023 e dal decreto-legge n.75/2023³, è infatti il seguente:

*“2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. **Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.**”.*

E gli *“adempimenti previsti dall'art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001”* sono – appunto – quelli costituiti dal conto annuale⁴.

In assenza della circolare ministeriale esplicitiva non era possibile, per le Categorie professionali, assolvere all'**obbligo di rendicontazione del conto annuale del personale**, previsto dalla legge.

Con la pubblicazione della circolare n.18/2025 da parte della Ragioneria Generale dello Stato si permette quindi – seppur tardivamente – al sistema degli Ordini e Collegi professionali di adempiere agli obblighi informativi⁵, imposti dalla norma primaria.

Rimandando per il resto alla integrale lettura della circolare allegata, si evidenzia, in particolare, che le informazioni relative al Conto annuale 2024 sono destinate a confluire nel sistema informativo costituente la banca-dati del personale pubblico denominata **SICO** (Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

³ Convertito dalla legge n.112/2023.

⁴ Si riporta di seguito il testo dell'**art.60, comma 2** (*“Controllo del costo del lavoro”*), del **d.lgs. n.165/2001**: *“Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, **il conto annuale delle spese sostenute per il personale**, rilevate secondo le modalità di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCENM), per via telematica.”.*

⁵ Qualifica quelli in esame come *“oneri informativi, non eccessivamente gravosi... riferiti ai costi del proprio personale nel quadro della ricostruzione delle diverse voci cospiranti alla definizione delle dinamiche di spesa riferite ad un sistema di bilancio pubblico ‘allargato’”*, la sentenza del **Consiglio di Stato**, Sezione Settima, **16/04/2024 n.3477**, analizzata nella **circolare CNI 13/06/2024 n.184**, rinvenibile sul sito Internet www.cni.it.

Il sistema SICO raccoglie le informazioni sul costo del lavoro pubblico per ciascuna istituzione e con un alto livello di dettaglio (qualifica, posizione economica, ecc.), secondo uno schema che – afferma la Ragioneria Generale – sostanzialmente ricalca la rilevazione dell'anno precedente⁶.

Tale rilevazione, a sua volta, fa parte dei flussi informativi del sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e permette ad una serie di Autorità ed organismi pubblici (Corte dei Conti, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ministero dell'Interno, ecc.) di adempiere correttamente alle proprie funzioni istituzionali.

E' importante sottolineare che la circolare afferma espressamente (pag.4) che “**Il termine della rilevazione è fissato al 15 luglio 2025**”, il che è un modo asettico per significare che – non avendo rispettato, per la pubblicazione della circolare con le istruzioni applicative, la scadenza prevista di maggio - l'Amministrazione Centrale è stata costretta a concedere alle Amministrazioni destinatarie dell'obbligo **una proroga del termine** entro cui inviare la rilevazione dei costi del personale.

Inoltre, la medesima circolare, alle pagg.4 e 5, contiene – anche quest'anno - un paragrafo dedicato espressamente agli **Ordini professionali**, che richiama il menzionato art.2, comma 2-bis, del decreto-legge n.101/2013 e la novità derivante dall'avvenuta approvazione del decreto-legge n.44/2023 (ovvero *l'obbligatorietà della presentazione del conto annuale in capo al sistema degli Ordini professionali*).

Per questa ragione – si legge – “**gli Ordini ed i Collegi professionali, nella loro articolazione territoriale e nazionale, sono tenuti alla presentazione del Conto annuale seguendo le istruzioni di carattere generale del comparto delle Funzioni Centrali all'interno del quale sono collocati** (articolo 3, comma 1, sezione III CCNQ del 22 febbraio 2024) **e quelle specifiche degli Enti Pubblici non Economici.**”.

Le (voluminose) **Istruzioni** per la compilazione del conto annuale 2024, allegate alla circolare 19 giugno 2025 n.18, sono rinvenibili al seguente *link*:

https://www.rgs.mef.gov.it/ Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2025/18/allegato_circolare_conto_annuale_2024.pdf

Riepilogando:

- I) Per effetto del decreto-legge n.44/2023, come convertito in legge, anche gli Ordini e i Collegi professionali sono sottoposti all'adempimento costituito dal conto annuale delle spese del personale.
- II) A far data dalla pubblicazione della **circolare 19/06/2025 n.18** da parte del **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** del Ministero dell'Economia e

⁶ V. la già citata circolare CNI n.193/2024.

delle Finanze, gli Ordini professionali sono stati posti nelle condizioni di assolvere, per l'anno 2024, all'obbligo di legge.

- III) Il **termine ultimo** per l'invio delle tabelle tramite il sistema SICO è stato individuato nel prossimo **15 luglio 2025**.
- IV) Per le modalità di accesso al sistema SICO si può fare riferimento alle istruzioni riportate nel seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/personale_delle_pa/modalit_di_accesso/ rammentando che è presente sul sito Internet del MEF sia una Sezione dedicata alle *risposte sulle domande più frequenti*, sia un servizio di *help desk*, di assistenza tecnica⁷.

Preme – in questa sede – segnalare, in particolare, all'attenzione degli Ordini territoriali tre ulteriori istruzioni operative, contenute nella suddetta circolare.

A pag.6 della Circolare n.18/2025 si rammenta la necessità di individuare il Responsabile del procedimento amministrativo, ai fini dell'invio della rilevazione. Tale figura sarà costituita – a seconda dei casi – dal dirigente (se presente in organico), dal funzionario preposto, oppure – in assenza di indicazioni esplicite – dal legale rappresentante dell'Ente (e dunque, per gli Ordini territoriali, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale).

È bene tenere a mente, inoltre, che il Responsabile del procedimento – da riportare nella Scheda Informativa 1 – **è tenuto alla sottoscrizione dei modelli di rilevazione**.

A ciò si aggiunga (pag. 6) che anche **il Presidente del Collegio dei revisori** dell'Ente è tenuto, unitamente al Responsabile del procedimento amministrativo, a sottoscrivere il Conto annuale, apponendo la firma nello spazio dedicato del modello 'certificato'⁸. L'Organo di controllo potrà far inserire proprie valutazioni e commenti nell'apposita sezione "*Commenti organi di controllo*".

Infine, si evidenzia (sempre a pag.6 della circolare allegata) che – in base agli **articoli 16, comma 1⁹, e 17¹⁰** del **decreto legislativo 14/03/2013 n.33** (cd Codice della trasparenza) – vi

⁷ V. anche il link – presente sul sito Internet del MEF - https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/personale_delle_pa/index.html

⁸ Le firme vanno preferibilmente apposte in forma digitale.

⁹ Si riporta di seguito il testo dell'**art.16, comma 1, d.lgs. n.33/2013**: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.*".

¹⁰ Si riporta di seguito il testo dell'**art.17 d.lgs. n.33/2013**: "*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.*".


è l'**obbligo di pubblicazione del modello certificato del conto annuale nella sezione *Amministrazione trasparente*** del sito Internet istituzionale dell'Amministrazione, potendo in caso contrario l'Ente e i soggetti responsabili essere chiamati a risponderne, anche per l'ipotesi di *danno all'immagine* dell'Amministrazione¹¹.

Si rammenta, in conclusione, che - ad avviso del CNI - **la presentazione del conto annuale costituisce l'unico obbligo, tra le misure di razionalizzazione della spesa pubblica, cui debbono sottostare gli Ordini professionali**, in quanto contemplati dalla norma espressamente tra i destinatari.

Tanto si doveva per opportuna informazione, in un'ottica di leale collaborazione istituzionale, ferma restando l'autonomia e le scelte discrezionali spettanti a ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale, riguardo l'adempimento degli obblighi di legge.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(Ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATO:

- Circolare 19 giugno 2025 n.18 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

MC0207Circ

¹¹ Ex art.46 d.lgs. n.33/2013.

CIRCOLARE N. 18



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICI III

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Segretariato generale

A tutti i Ministeri:

- Gabinetto
- Direzione generale affari generali e del personale

Al Direttore dell'Agenzia del Demanio

Al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Al Consiglio di Stato

- Segretariato generale

All'Avvocatura Generale dello Stato

- Segretariato generale

Alla Corte dei conti

- Segretariato generale

Ai Commissari del Governo presso le regioni e le
province autonome

Ai Presidenti degli Enti pubblici non economici

Ai Presidenti degli Enti di ricerca

Ai Rettori delle Università e delle Istituzioni
universitarie

Ai Presidenti delle Regioni a Statuto ordinario e a
Statuto speciale e ai Presidenti delle Province
autonome

Ai Presidenti degli Enti pubblici non economici
dipendenti dalle regioni a Statuto ordinario

Ai Presidenti delle Aziende pubbliche di servizi
assistenziali (ex IPAB)

Ai Presidenti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza che svolgono funzioni sanitarie (ex IPAB)

Alle Università agrarie e Associazioni agrarie
dipendenti dagli enti locali

Ai Presidenti delle Città metropolitane

Ai Presidenti delle Province

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti delle Unioni di comuni

Ai Presidenti delle Comunità montane
Ai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Agli Istituti autonomi case popolari
Ai Direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere
Ai Presidenti degli Enti del Servizio sanitario nazionale
All'Agenzia per i servizi sanitari regionali
Alle Agenzie regionali sanitarie
Alle Autorità di Bacino
All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.)
- Ufficio del Personale
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
- Segretariato generale
All'E.N.E.A.
All'E.N.A.C.
All'A.N.S.V.
All'A.N.F.I.S.A.
All'UNIONCAMERE
All'A.S.I.
All'A.G.I.D.
Ai Direttori delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
Alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER)
Agli Enti per l'Edilizia residenziale
Ai Presidenti delle Autorità indipendenti e degli altri organismi di regolazione e vigilanza
Ai Servizi di controllo interno o Nuclei di valutazione presso le amministrazioni pubbliche
Agli Uffici Centrali del Bilancio presso i ministeri
Alle Ragionerie territoriali dello Stato
Ai Presidenti dei Collegi dei revisori dei conti presso gli Enti
Ai rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze in seno ai Collegi dei revisori dei conti presso gli Enti

e, per conoscenza:

Alla Presidenza Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
- Dipartimento per gli affari regionali
Alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
Alla Segreteria della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali
Al Ministero dell'Interno
- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Ai Commissari del Governo per le Regioni a Statuto speciale
Ai Prefetti dei capoluoghi regionali
Al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
- Presidenza

Alla Corte dei conti
- Servizio rapporti al Parlamento
All'A.Ra.N.
- Presidenza
ALL'ISTAT
- Presidenza
Agli Assessori alla sanità delle Regioni
Alla C.R.U.I.
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
All'UNIONCAMERE
Ai Dipartimenti e agli Uffici Dirigenziali generali del
Ministero dell'economia e delle finanze

Oggetto: Il Conto annuale 2024 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, effettua una serie di rilevazioni riguardanti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

La presente circolare, emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e con il Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari interni e territoriali, reca le istruzioni per l'inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2024 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO - Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare:

- a) alla Corte dei conti di redigere la relazione annuale sulle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall'articolo 40 bis del medesimo decreto legislativo;
- b) al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - di attuare, con riferimento al pubblico impiego, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
- c) al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall'articolo 95 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- d) ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di eseguire, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.

Il sistema SICO raccoglie le informazioni sul costo del lavoro pubblico per singola istituzione e con un elevato livello di dettaglio (qualifica/posizione economica/livello) con riferimento all'intero universo delle amministrazioni pubbliche.

Tale patrimonio conoscitivo costituisce anche il punto di riferimento per le quantificazioni degli oneri per i rinnovi contrattuali da parte dei competenti Comitati di settore.

L'invio dei dati relativi all'anno 2024 avviene con una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all'anno 2023.

Termini e modalità di invio dei dati

I dati sono inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l'invio dell'apposito *kit excel*. Nel caso in cui le informazioni siano contenute per più Enti in un unico sistema informativo, le stesse possono essere trasmesse con FTP (*File Transfer Protocol*) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall'assistenza tecnica del sistema informativo SICO. A tal fine deve essere inviata un'apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica assistenza.pi@mef.gov.it. Le Istituzioni che si avvalgono di tale opportunità restano comunque responsabili dell'invio dei dati, dell'osservanza dei termini e della rettifica delle informazioni in caso si evidenzino anomalie in sede di validazione dei medesimi.

Il termine della rilevazione è fissato al **15 luglio 2025**.

Certificazione del modello

Il modello **ottiene la certificazione** solo se i controlli SICO non riscontrano squadrature e se le eventuali incongruenze vengono sanate modificando i dati o inserendo delle giustificazioni che sono valutate dalle Ragionerie territoriali dello Stato e dagli Uffici centrali di bilancio secondo competenza, e accettate se ritenute pertinenti al caso segnalato. Il rilascio della certificazione avviene dopo la risoluzione di tutte le anomalie rilevate nel modello del Conto annuale.

Enti del Servizio Sanitario Nazionale

I dati acquisiti sono resi immediatamente disponibili al Ministero della Salute. La certificazione che SICO rilascia sul Conto annuale 2024 considera anche i controlli di copertura e congruenza previsti dal nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), che verifica la qualità dei dati di specifico interesse e competenza del Ministero della Salute contenuti nelle tabelle 1A-1B-1C-1D-1F-1G-1SD.

In applicazione del decreto del Ministro della Salute del 29 gennaio 2013, la rilevazione del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private accreditate e non accreditate è effettuata tramite SICO. In tal modo, in un unico ambiente (SICO) sono raccolte tutte le informazioni necessarie alle specifiche esigenze di monitoraggio del fattore produttivo personale da parte del Ministero della Salute, cui giornalmente sono trasmessi i dati.

Ordini Professionali

La legge n. 74 del 2023, nel convertire il decreto-legge n. 44 del 2023 ha inserito nell'articolo 20 il comma 3-*quinquies*. Tale comma ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 2, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2013, con cui si è stabilito che “*Per tali Enti ed Organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.*” (in proposito si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 03477 del 2024).

Pertanto, gli Ordini ed i Collegi Professionali, nella loro articolazione territoriale e nazionale, sono tenuti alla presentazione del Conto annuale seguendo le istruzioni di carattere generale del comparto delle Funzioni Centrali all'interno del quale sono collocati (articolo 3, comma 1, sezione III CCNQ del 22 febbraio 2024) e quelle specifiche degli Enti Pubblici non Economici.

Particolari modalità di invio dei dati

Regioni a statuto speciale e Province autonome (ed altre Istituzioni presenti sul territorio)

L'acquisizione delle informazioni del Conto annuale riguarda, nel rispetto dell'autonomia regionale, anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione all'aspetto conoscitivo che riveste la rilevazione (Corte costituzionale sentenza n. 359 del 30 luglio 1993).

Le Istituzioni presenti sul territorio di competenza, indicate nel "Quadro riepilogativo degli Enti tenuti all'invio dei dati" dell'Allegato alla Circolare, trasmettono i dati del Conto annuale con il contratto regionale o provinciale di riferimento e con le medesime procedure d'invio e termini di scadenza previsti per la generalità delle altre Istituzioni.

Enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni Lombardia e Piemonte

Le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) delle regioni Lombardia e Piemonte inviano i dati del Conto annuale ai competenti uffici regionali che provvedono al loro trasferimento in SICO tramite protocollo FTP.

Enti di cui all'articolo 60, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, Autorità Indipendenti e amministrazioni pubbliche censite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 196 del 2009 (lista S13)

Una struttura semplificata è prevista per l'invio dei dati (per macrocategoria di personale anziché per singola qualifica) per gli enti indicati nel "Quadro riepilogativo degli Enti tenuti all'invio dei dati" nella parte riferita agli enti di cui all'articolo 60, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e alle Autorità Indipendenti. Anche le amministrazioni pubbliche che non sono già indicate in altre sezioni del suddetto quadro (esclusi gli organi costituzionali), ma inserite nell'elenco Istat (lista S13) compilano analoghi schemi semplificati. I termini di scadenza sono quelli indicati per la generalità delle Istituzioni.

Modulistica

I modelli e tutto il materiale utile per la rilevazione sono resi disponibili nell'area di lavoro unica per le diverse comunità di utenti dei servizi della Ragioneria Generale dello Stato cui si accede tramite l'indirizzo <https://area.rgs.mef.gov.it> dove è presente uno specifico canale per il Pubblico Impiego.

Non sono accettate rilevazioni inviate in via cartacea e non attraverso portale apposito. (Le informazioni acquisite sono rese tempestivamente disponibili attraverso l'accesso riservato a SICO.

Sito Internet

Ulteriori informazioni o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso della rilevazione saranno rese note attraverso il sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze e per

il tramite delle Ragionerie territoriali e degli Uffici centrali di bilancio. Nel sito internet è presente anche una sezione dedicata alle risposte sulle domande più frequenti poste dalle Istituzioni tenute all'invio dei dati.

Help Desk Assistenza tecnica

Per ricevere assistenza tecnica occorre cliccare su “Visita la pagina di assistenza” che indirizzerà l'utente del portale Area RGS alla pagina “I miei ticket”. Nel capitolo “Informazioni operative” delle istruzioni allegate sono indicate ulteriori modalità esecutive cui fare riferimento.

Responsabile del procedimento amministrativo

Ai fini dell'invio dei dati del Conto annuale si considera Responsabile del procedimento amministrativo il Dirigente o il Funzionario preposto all'unità organizzativa individuata dall'ente ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. In assenza di tale informazione è ritenuto responsabile l'Organo di rappresentanza dell'Istituzione stessa (Sindaco, Presidente, Direttore Generale). Il Responsabile del procedimento, da indicare nella Scheda Informativa 1, è tenuto alla sottoscrizione dei modelli di rilevazione.

Nel ribadire l'importanza che il conto annuale assume per l'attività delle amministrazioni e per la verifica degli effetti finanziari o degli equilibri di finanza pubblica, si richiama la diretta responsabilità della dirigenza delle Istituzioni in caso di inadempienza.

La mancata osservanza delle istruzioni contenute nella presente circolare determinerà l'attivazione della procedura che comporta la dichiarazione di inadempienza, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Funzioni dell'organo di controllo interno

Il Presidente del Collegio dei revisori (o organo di controllo interno equivalente) è tenuto, unitamente al Responsabile del procedimento amministrativo individuato dall'Istituzione, a sottoscrivere il Conto annuale apponendo la firma, preferibilmente in forma digitale, nell'apposito spazio all'interno della stampa dell'intero modello “certificato”.

La verifica da parte dell'organo di controllo è successiva all'inserimento dei dati in SICO. Detto organo interverrà **tempestivamente** presso gli Enti sottoposti al proprio controllo per garantire l'invio delle rilevazioni e la qualità dei dati trasmessi.

Per il tramite dell'amministrazione, l'Organo di controllo può far inserire le proprie valutazioni ed osservazioni in merito ai dati esaminati nell'apposito spazio della sezione “Commenti organi di controllo”. Eventuali rettifiche delle informazioni che si rendano necessarie in una fase successiva, dovranno essere sottoposte nuovamente al Collegio.

In applicazione dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'Organo di controllo interno individuato al comma 1 del medesimo articolo vigila sugli specifici adempimenti di pubblicazione della tabella 15 e della scheda SICI (Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, rubricato “Pubblicazione delle banche dati”, si richiama l'attenzione sull'obbligo di procedere alla pubblicazione del modello certificato del Conto annuale secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1 e dall'articolo 17 dello stesso decreto, come modificati rispettivamente dall'articolo 15,

comma 1, lett. a), e dall'articolo 16, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 97 del 2016. La mancata pubblicazione del modello, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituisce elemento di valutazione negativa dei dirigenti, così come previsto dagli articoli 46 e 47 di detto decreto, modificati dall'articolo 1, comma 163, lettera a) e lett. b) della legge n. 160 del 2019.

Uffici Centrali di Bilancio e Ragionerie Territoriali dello Stato

Gli Uffici centrali di bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato assicurano ogni possibile collaborazione alle amministrazioni interessate, al fine di evitare inadempienze e per garantire la congruità dei dati e la corrispondenza degli stessi con le risultanze contabili. Provvedono alla "validazione" dei dati inviati secondo specifiche modalità descritte nelle informazioni operative e secondo le indicazioni che saranno inviate con successive comunicazioni.

Rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle Autonomie – Sanzioni

L'articolo 62 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede, in materia di controllo del costo del lavoro pubblico, la competenza specifica del Commissario del Governo nelle funzioni di rappresentante dello Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quello attivato attraverso il Conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. Tale funzione è svolta dal Prefetto del capoluogo regionale nell'esercizio delle funzioni di Rappresentante dello Stato e dal Commissario di Governo per le Regioni a statuto speciale.

Successivamente alla data di scadenza prevista per la trasmissione del Conto annuale, le Ragionerie territoriali dello Stato inviano al Prefetto del capoluogo di Regione la comunicazione delle Istituzioni territoriali che risultano inadempienti o che abbiano inoltrato dati incompleti o errati; lo stesso solleciterà le amministrazioni a trasmettere le informazioni richieste sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare. La comunicazione va inviata, per conoscenza, anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) - Ufficio III.

Gli Uffici centrali di bilancio provvedono alla medesima comunicazione esclusivamente nei casi di inadempienza di enti pubblici operanti nel territorio, ad eccezione dei Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio e per tutte le altre amministrazioni per le quali si provvede a livello centrale.

L'inadempienza determina l'attivazione della procedura sanzionatoria per l'applicazione delle misure amministrative pecuniarie previste dagli articoli 7 e 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificati dall'articolo 3, comma 74, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Il Prefetto del capoluogo di Regione, su comunicazione degli Uffici di controllo di I livello della Ragioneria generale dello Stato (RTS e UCB) procede, in sede di prima istanza, a diffidare l'amministrazione inadempiente o parzialmente inadempiente all'invio dei dati entro il termine perentorio di quindici giorni.

Al perdurare dell'inottemperanza oltre il termine assegnato, l'accertamento della violazione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è avviato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale ai quali è portata a conoscenza la violazione. La condotta sopra descritta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.164,00 (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989).

Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti

della legge n. 689 del 24 novembre 1981, lo trasmette al Prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'articolo 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) - Ufficio III.

Il Ragioniere Generale dello Stato